



Allegato alla deliberazione n. 180 del 12 MARZO 2013

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER PRESTAZIONI DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA IN MATERIA DI COPERTURA DI TURNI DI GUARDIA ATTIVA E DI PRONTA DISPONIBILITÀ IN FAVORE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA. PERIODO 11.03.2013 - 31.12.2013.**

Tra

**I'Azienda Sanitaria Locale TO2** (nel seguito A.S.L. TO2), C.F./P.I. 09737190018, nella persona del Direttore della S.C. Amministrazione del Personale Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO - nata a Torino l'11/04/1958, delegata con deliberazione del Direttore Generale, n. 1/001A/2012 del 04/05/2012, domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede legale ASLTO2, C.so Svizzera n. 164, Torino.

E

**L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola** (di seguito denominata ASL V.C.O.), con sede legale in Via Mazzini, 117 Omegna (VB), rappresentata per il presente atto dal Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera Dr. Vincenzo DE Stefano.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto**

L'A.S.L. TO2 autorizza i medici specialisti con opzione di libera professione intramuraria della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "Maria Vittoria" ad effettuare prestazioni di Ostetricia e Ginecologia in materia di copertura di turni di guardia attiva e di pronta disponibilità in favore dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, al di fuori del normale orario di servizio.

**Art. 2**

**Modalità di prestazione dell'attività**

Le prestazioni saranno eseguite dal personale Medico interessato esclusivamente fuori orario di servizio su richiesta dell'A.S.L. V.C.O. secondo le modalità concordate tra i Direttori delle Strutture interessate, compatibilmente con le esigenze di servizio presso l'ASL di appartenenza e sarà organizzata in modo tale da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della S.C. di appartenenza.

L'attività prestata dai Medici di cui al precedente art. 1 verrà espletata mediante accessi che vengono stabiliti nei limiti massimi di seguito indicati:

- 30 accessi di guardia attiva mensili (n.2 punti nascita)
- 30 accessi di pronta disponibilità mensili (n.2 punti nascita)



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### **Art. 3** Corrispettivo

Per le prestazioni effettuate l'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere all'A.S.L. TO2 la seguente tariffa:

per l'attività di guardia attiva la tariffa oraria pari a €. 60,00 orari in ottemperanza alle disposizioni in materia di prestazioni di consulenza comunicate alle AA.SS.RR. dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 1136/U.C./SAN del 4 aprile 2006;

inoltre, ai sensi delle note regionali n. 2477/U.C./SAN del 14 agosto 2006 e n. 2861/U.C./SAN del 2 ottobre 2006, per ogni accesso sono valorizzati e remunerati dall'A.S.L. V.C.O. i seguenti tempi di percorrenza standard per € 30,00/ora:

- 3 ore e 30 minuti per la sede ospedaliera di Verbania;
- 4 ore per la sede ospedaliera di Domodossola.

per l'attività di pronta disponibilità € 200,00 omnicomprensive per turno.

### **Art. 4** Liquidazione

L'A.S.L. VCO si impegna, inoltre, a far pervenire all'A.S.L. TO2 rendicontazione delle prestazioni effettuate nel mese precedente, debitamente firmata dal funzionario competente. Sulla base di tale rendicontazione l'A.S.L. TO2 provvederà ad emettere regolare fattura comprendente solo le prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione.

L'A.S.L. VCO provvederà al pagamento delle prestazioni entro 90 giorni dalla data ricevimento fattura (data protocollo A.S.L. e data emissione mandato). In caso di ritardato pagamento, viene stabilita la corresponsione di interessi moratori, se richiesta dal creditore, nella misura del tasso legale vigente ai sensi dell'art. 1284 c.c.

L'A.S.L. TO2 verserà al personale medico che ha effettuato le prestazioni la quota di spettanza, dopo aver operato le ritenute previste dalla vigente normativa contrattuale.

• L'A.S.L. VCO si impegna, altresì, a corrispondere all'A.S.L. TO2 la quota relativa al fondo I.R.A.P., ai sensi del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

### **Art. 5** Assicurazione

L'A.S.L. TO2 garantisce la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile derivanti dall'esercizio della libera professione del proprio personale secondo quanto previsto dal Programma regionale di assicurazione della R.C.T.

E' a carico dell'A.S.L. V.C.O. la copertura assicurativa del personale utilizzato per i rischi in itinere (polizza infortuni e polizza kasko) e per quelli correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni.

### **Art. 6** Durata

La presente convenzione ha validità dall' 11.03.2013 al 31.12.2013, con facoltà di recesso da ambo le parti, senza obbligo di motivazione, con un preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A.R.



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I/Cod.Fisc. 00634880033

### Art. 7

#### Informazione sui rischi

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/09, l'A.S.L. VCO si impegna a fornire al personale coinvolto nell'attività, di cui alla presente convenzione, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

### Art. 8

#### Privacy

L'A.S.L. TO2 assicura che il personale medico coinvolto si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.196/03.

L'ASL VCO ed il personale dell'ASL TO2 interessato dalla presente convenzione, incaricato, ai fini dell'espletamento dell'attività, del trattamento dei dati personali e sensibili di cui l'ASL VCO è Titolare, si atterranno scrupolosamente alle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/03. Ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.lgs, l'ASL VCO rende noto altresì che i dati che verranno comunicati dall'ASL TO2 per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all'ASL TO2 le facoltà di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/03.

### Art. 9

#### Regime fiscale

L'atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo sono a carico dell' A.S.L. TO VCO ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20/08/1992.

### Art. 10

#### Controversie

Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione, è competente il Foro di Torino. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme generali vigenti in materia.

Torino,

Verbania,

per l'A.S.L. TO2

IL DIRETTORE

S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO

per l'A.S.L. VCO

IL DIRETTORE f.f. SOC

DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA

Dr. Vincenzo DI STEFANO